

Infine, per quanto riguarda la Regione della Valle d'Aosta, devesi registrare una contenuta riduzione delle entrate previste, accertate e riscosse nell'esercizio 2009, rispetto ai due esercizi precedenti.

**TAB.39 Accertamenti pro capite esercizi 2007-2009 RSS e Province Autonome**

Regioni	ANNI	Popolazione	TITOLO I	TITOLO I pro capite	Indice Titolo I	TITOLO II + TITOLO IV	TITOLO II +IV pro capite	Indice Tit.II+IV
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>2007</b>	124.812	1.409.078	11.290	293,57	59.068	473	183,38
	<b>2008</b>	125.979	1.399.688	11.110	281,82	60.044	477	132,18
	<b>2009</b>	127.065	1.332.863	10.490	270,65	63.618	501	64,85
<b>Trentino A.A.</b>	<b>2007</b>	994.703	361.035	363	9,44	17.333	17	6,75
	<b>2008</b>	1.007.267	376.793	374	9,49	17.312	17	4,77
	<b>2009</b>	1.018.657	402.732	395	10,20	14.454	14	1,84
<b>Provincia autonoma Bolzano</b>	<b>2007</b>	487.673	3.957.564	8.115	211,03	220.018	451	174,82
	<b>2008</b>	493.910	4.205.383	8.514	215,97	213.186	432	119,70
	<b>2009</b>	498.857	3.922.855	7.864	202,90	642.742	1.288	166,88
<b>Provincia autonoma Trento</b>	<b>2007</b>	507.030	3.511.400	6.925	180,09	370.127	730	282,87
	<b>2008</b>	513.357	3.818.983	7.439	188,70	258.058	503	139,41
	<b>2009</b>	519.800	3.923.535	7.548	194,75	253.200	487	63,09
<b>Friuli</b>	<b>2007</b>	1.212.602	4.204.321	3.467	90,16	355.922	294	113,74
	<b>2008</b>	1.222.061	5.325.659	4.358	110,54	452.555	370	102,70
	<b>2009</b>	1.230.936	4.367.934	3.548	91,56	843.710	685	88,78
<b>Sicilia</b>	<b>2007</b>	5.016.861	15.966.605	3.183	82,76	591.997	118	45,73
	<b>2008</b>	5.029.683	14.955.955	2.974	75,43	827.960	165	45,65
	<b>2009</b>	5.037.799	15.640.019	3.105	80,10	4.136.005	821	106,34
<b>Sardegna</b>	<b>2007</b>	1.659.443	5.232.668	3.153	82,00	710.317	428	165,87
	<b>2008</b>	1.665.617	5.598.321	3.361	85,26	1.434.349	861	238,82
	<b>2009</b>	1.671.001	5.622.883	3.365	86,82	1.060.698	635	82,22
<b>TOTALE</b>	<b>2007</b>	<b>9.008.421</b>	<b>34.642.671</b>	<b>3.846</b>	<b>100</b>	<b>2.324.782</b>	<b>258</b>	<b>100</b>
	<b>2008</b>	<b>9.050.607</b>	<b>35.680.782</b>	<b>3.942</b>	<b>100</b>	<b>3.263.464</b>	<b>361</b>	<b>100</b>
	<b>2009</b>	<b>9.085.458</b>	<b>35.212.821</b>	<b>3.876</b>	<b>100</b>	<b>7.014.427</b>	<b>772</b>	<b>100</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da rendiconti 2007- 2009

**TAB.40 Riscossioni totali esercizi 2007-2009 RSS e Province Autonome**  
(migliaia di euro)

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>2007</b>	1.378.780	55.517	58.728	18.354	0	<b>1.511.379</b>
	<b>2008</b>	1.546.904	52.970	45.149	11.947	0	<b>1.656.970</b>
	<b>2009</b>	1.370.056	68.587	50.292	2.708	0	<b>1.491.643</b>
<b>Trentino A.A.</b>	<b>2007</b>	296.373	17.332	1			<b>313.706</b>
	<b>2008</b>	331.431	17.214	0			<b>348.645</b>
	<b>2009</b>	558.266	14.848	0			<b>573.114</b>
<b>Provincia autonoma Bolzano</b>	<b>2007</b>	3.778.012	250.592	119.087	37.528	0	<b>4.185.219</b>
	<b>2008</b>	3.864.053	339.019	120.874	36.747	0	<b>4.360.693</b>
	<b>2009</b>	4.546.296	201.604	110.123	23.076	0	<b>4.881.099</b>
<b>Provincia autonoma Trento</b>	<b>2007</b>	3.612.020	176.550	101.565	138.109	4.180	<b>4.032.424</b>
	<b>2008</b>	3.708.167	100.995	79.832	112.159	85	<b>4.001.238</b>
	<b>2009</b>	4.676.165	100.428	70.394	90.676	823	<b>4.938.486</b>
<b>Friuli</b>	<b>2007</b>	4.313.326	518.259	107.020	31.410	171.031	<b>5.141.046</b>
	<b>2008</b>	1.099.204	196.668	120.226	136.241	0	<b>1.552.339</b>
	<b>2009</b>	8.339.102	268.743	134.074	195.770	15.784	<b>8.953.473</b>
<b>Sardegna</b>	<b>2007</b>	4.875.228	158.269	331.963	901.126	0	<b>6.266.586</b>
	<b>2008</b>	5.917.988	237.364	285.869	560.245	1.100	<b>7.002.566</b>
	<b>2009</b>	5.975.657	405.929	166.047	1.059.405	0	<b>7.607.038</b>
<b>Sicilia</b>	<b>2007</b>	14.992.713	257.420	0			<b>15.250.133</b>
	<b>2008</b>	14.208.924	701.236	2.640.805			<b>17.550.965</b>
	<b>2009</b>	16.817.676	1.181.122	0			<b>17.998.798</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2007</b>	<b>33.246.452</b>	<b>1.433.939</b>	<b>718.364</b>	<b>1.126.527</b>	<b>175.211</b>	<b>36.700.493</b>
	<b>2008</b>	<b>30.676.671</b>	<b>1.645.466</b>	<b>3.292.755</b>	<b>857.339</b>	<b>1.185</b>	<b>36.473.416</b>
	<b>2009</b>	<b>42.283.218</b>	<b>2.241.261</b>	<b>530.930</b>	<b>1.371.635</b>	<b>16.607</b>	<b>46.443.651</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da rendiconti 2007- 2009

TAB.41

Residui totali esercizi 2007-2009 RSS e Province Autonome  
(migliaia di euro)

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Valle d'Aosta	2007	966.637	91.078	48.562	2.029	3.820	<b>1.112.126</b>
	2008	819.421	85.016	51.886	2.720	3.821	<b>962.864</b>
	2009						<b>0</b>
Trentino A.A.	2007	447.543	612	4			<b>448.159</b>
	2008	415.180	637	4			<b>415.821</b>
	2009	430.686	241	4			<b>430.931</b>
Provincia autonoma Bolzano	2007	2.049.169	673.030	35.546	39.418	0	<b>2.797.163</b>
	2008	2.390.510	515.918	42.242	33.351	0	<b>2.982.021</b>
	2009	1.767.068	829.801	46.885	18.341	442	<b>2.662.537</b>
Provincia autonoma Trento	2007	3.115.589	46.773	84.998	377.453	925	<b>3.625.738</b>
	2008	3.302.247	23.287	91.091	421.540	841	<b>3.839.006</b>
	2009	2.684.819	27.293	46.863	470.186	17	<b>3.229.178</b>
Friuli	2007	2.697.786	561.811	52.825	36.431	555.908	<b>3.904.761</b>
	2008	4.226.455	49.433	69.560	70.213	149.865	<b>4.565.526</b>
	2009	360.621	151.056	87.020	717.035	574.944	<b>1.890.676</b>
Sardegna	2007	1.340.058	501.298	335.560	2.641.910	0	<b>4.818.826</b>
	2008	1.020.391	558.768	251.545	3.181.806	0	<b>5.012.510</b>
	2009	433.900	422.574	176.348	2.372.844	0	<b>3.405.666</b>
Sicilia	2007	7.984.000	5.486.000	0			<b>13.470.000</b>
	2008	8.557.000	4.404.000	639.000			<b>13.600.000</b>
	2009	7.239.255	7.330.286				<b>14.569.541</b>
TOTALE	2007	<b>18.600.782</b>	<b>7.360.602</b>	<b>557.495</b>	<b>3.097.241</b>	<b>560.653</b>	<b>30.176.773</b>
	2008	<b>20.731.204</b>	<b>5.637.059</b>	<b>1.145.328</b>	<b>3.709.630</b>	<b>154.527</b>	<b>31.377.748</b>
	2009	<b>12.916.349</b>	<b>8.761.251</b>	<b>357.120</b>	<b>3.578.406</b>	<b>575.403</b>	<b>26.188.529</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da rendiconti 2007- 2009

#### 1.4 La gestione dell'autonomia tributaria regionale

L'analisi delle entrate si completa, come per i precedenti referti, con l'esame delle entrate del Tit. I, condotta osservando i risultati conseguiti Regione per Regione con riferimento specifico ai singoli tributi, la cui disciplina vigente è riepilogata, con riferimento ad alcune Regioni, nelle tabelle di seguito riportate che riferiscono in merito alle novità da ultimo intervenute.

Regioni	
Piemonte	<p>Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 36 la <u>tassa automobilistica regionale</u> dovuta dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione  <u>La tassa sulle concessioni regionali</u> si applica agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad esse delegate è dovuta in base alla tariffa approvata con legge regionale. Base di partenza è la legge statale 230/1991, da coordinarsi con la legge regionale 13/1980 che, nel corso degli anni, ha subito numerose modificazioni, sino alle leggi regionali (si citano qui soltanto quelle più importanti) 60/1997 e 60/2000 : Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni;</p> <p>Tassa annuale di ispezione regionale;</p> <p>Contributo annuo di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, nei comuni;</p> <p>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;</p> <p>Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche;</p> <p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico, a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;</p> <p>Licenza di appostamento fisso di caccia</p> <p>Abilitazione all'esercizio venatorio</p> <p>Licenza per la pesca nelle acque interne</p> <p>Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi</p> <p>Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali</p> <p><u>La tassa regionale per il diritto allo studio universitario</u> è stata istituita quale tributo proprio delle Regioni e delle provincie autonome dall'art. 3 commi 20,21,22 e 23 della Legge 28 dicembre 1995 n° 549 che ha disposto all'art. 3 comma 21 che le Regioni e le province autonome devono determinare l'importo della tassa per il diritto allo studio entro il limite minimo di €. 120 mila ed il massimo di lire 200 mila, quest'ultimo da aggiornarsi per ogni anno accademico sulla base del tasso di inflazione programmato. A decorrere dall'anno accademico 2004-2005 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3 della L.R. 53/96 è determinato in € 110,00; per gli anni successivi la Giunta regionale aggiornerà tale importo con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale dell'Istituto Generale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai</p> <p><u>L'addizionale regionale all'Irpef è dovuta</u> alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale L'aliquota di partecipazione dell'addizionale regionale è fissata allo 0,9 per cento . Ciascuna Regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta sino all'1,4 per cento. È ora calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aliquota dello 0,9% sui redditi fino a € 15.000;</li> <li>aliquota dell'1,2% sui redditi superiori a € 15.000 e fino a € 22.000;</li> <li>aliquota dell'1,4% sui redditi superiori a € 22.000.</li> </ul> <p>Il DPCM del 30.09.09 ha rideterminato l'aliquota della <u>compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto</u> nella misura del 44,72% Il DPCM del 30.09.09 ha rideterminato l'aliquota della <u>compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto</u> nella misura del 44,72% per l'anno 2008. La quota che compete a ciascuna Regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna Regione</p> <p>L.R. 14/07/2003 n.10 T.U. della disciplina dei Tributi Regionali</p> <p><u>La tassa automobilistica</u> è un tributo proprio regionale articolato in:</p> <p>Tassa automobilistica regionale di proprietà (veicoli iscritti al PRA)</p> <p>Tassa automobilistica regionale di circolazione</p> <p><u>La tassa sulle concessioni</u> è un tributo proprio regionale che si applica al provvedimento che autorizza l'esercizio di una specifica attività sul territorio lombardo.</p> <p>L'importo relativo alle tasse sulle concessioni regionali è indicato nel tariffario regionale</p> <p>Le tasse sulle concessioni regionali attualmente in vigore riguardano l'esercizio di:</p> <p>Farmacie;</p> <p>Stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali,</p> <p>Fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche;</p> <p>Case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti;</p> <p>Aziende faunistico - venatorie, aziende agri-turistiche venatorie e centri privati di produzione di selvaggina;</p> <p>Caccia e pesca</p> <p><u>L'IRAP si caratterizza</u> come imposta locale in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna Regione; ha carattere reale in quanto prende in esame non il soggetto d'imposta bensì le tipologie di attività esercitate dal medesimo ed inoltre non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La legge finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale IRAP deve essere</p>
Lombardia	<p>L.R. 14/07/2003 n.10 T.U. della disciplina dei Tributi Regionali</p> <p><u>La tassa automobilistica</u> è un tributo proprio regionale articolato in:</p> <p>Tassa automobilistica regionale di proprietà (veicoli iscritti al PRA)</p> <p>Tassa automobilistica regionale di circolazione</p> <p><u>La tassa sulle concessioni</u> è un tributo proprio regionale che si applica al provvedimento che autorizza l'esercizio di una specifica attività sul territorio lombardo.</p> <p>L'importo relativo alle tasse sulle concessioni regionali è indicato nel tariffario regionale</p> <p>Le tasse sulle concessioni regionali attualmente in vigore riguardano l'esercizio di:</p> <p>Farmacie;</p> <p>Stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali,</p> <p>Fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche;</p> <p>Case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti;</p> <p>Aziende faunistico - venatorie, aziende agri-turistiche venatorie e centri privati di produzione di selvaggina;</p> <p>Caccia e pesca</p> <p><u>L'IRAP si caratterizza</u> come imposta locale in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna Regione; ha carattere reale in quanto prende in esame non il soggetto d'imposta bensì le tipologie di attività esercitate dal medesimo ed inoltre non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La legge finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale IRAP deve essere</p>

**Lombardia**

presentata direttamente alla Regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo;

L'addizionale regionale all'IRPEF può essere definita come un tributo proprio della Lombardia che, a partire dal 1° gennaio 1998, è applicato al reddito imponibile dei contribuenti lombardi solo se persone fisiche. Si calcola sul reddito imponibile, cioè sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF detraendo dalla somma dei singoli redditi (siano essi fondiari, di lavoro, di capitale o diversi) gli oneri deducibili riconosciuti ai fini della stessa al reddito imponibile le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:

- a) fino a Euro 10.329,14 - 0,9%
- b) oltre Euro 10.329,14 fino a Euro 15.493,71 - 0,9%
- b) oltre Euro 15.493,71 fino a Euro 30.987,41 - 1,3%
- c) oltre Euro 30.987,41 fino a Euro 69.721,68 - 1,4%
- d) oltre Euro 69.721,68 - 1,4%

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è un tributo di scopo con l'obiettivo di ridurre i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica. Il tributo si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, che vengono:

conferiti in discarica autorizzata  
smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia  
smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati

Il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi si calcola sulla base della quantità di rifiuti conferiti in discarica. Il tributo è determinato moltiplicando l'importo unitario per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per il coefficiente di correzione se stabilito dal competente ministero l'importo unitario del tributo e' stabilito in:

- a) Rifiuti speciali dei settori minerario, edilizio, lapideo e metallurgico
- b) Rifiuti speciali derivanti da trattamento di rifiuti urbani
- c) Rifiuti speciali diversi da quelli dei punti a) e b)
- d) Rifiuti conferiti in discarica in deroga all'art. 17, commi 1, 2 e 6, del d. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonchè ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titolo di studio ai sensi dell'art. 8, lettera a), primo comma, della l.r. n. 33 del 13/12/2004.

L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in Euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha fissato l' importo

A decorrere dall'anno 2001 è stata istituita l'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) che rappresenta un tributo che ha come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti gli aeroporti (tributo di scopo). Il gettito di questa imposta è infatti destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone dell'intorno aeroportuale.

L'IRESA e' determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

- a) classe 1: euro 0,25 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,33 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;
- b) classe 2: euro 0,19 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,24 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
- c) classe 3: euro 0,06 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,08 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) e ad elica muniti di certificazione acustica.

La Regione può elevare l'imposta fino al 15% nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto

l'ARISGAM (l'Addizionale Regionale all'Imposta di consumo del Gas Metano usato come combustibile) è DISAPPPLICATA dal 1° gennaio 2002, così come disposto dalla L.R. 18 dicembre 2001 n.27, -

Così come disposto dalla L.R. 14 luglio 2003 n.10 - Testo unico della disciplina dei tributi regionali - è DISAPPPLICATA la TOSAP - la Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche appartenenti alla Regione

Così come disposto dalla L.R. 14 luglio 2003 n.10 - Testo unico della disciplina dei tributi regionali - E' DISAPPPLICATA la Tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale, come istituita dall'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Elementi tratti dal sito della Regione Lombardia.

**Veneto**

<p>ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 36 del 17 dicembre 2007, pubblicata sul BUR n. 109 del 21 dicembre 2007 decorrente dal 1° gennaio 2008 <u>non si applicano le tasse sulle concessioni regionali relative alle seguenti voci:</u></p> <p>Tassa di ispezione sugli apparecchi radiologici</p> <p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori/studi medici e veterinari, case ed istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti</p> <p>Licenza per la pubblicità in materia sanitaria</p> <p>Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche,fisiche di ogni genere</p> <p>Gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radium terapia.</p> <p>Nessuna variazione è prevista, e continua ad essere richiesta la tassa per il rilascio e la tassa annuale sui seguenti provvedimenti amministrativi:</p> <p>Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie •</p> <p>Licenza per la pesca nelle acque interne</p> <p>Abilitazione all'esercizio venatorio (licenza di caccia)</p> <p>Licenza di appostamento fisso di caccia • Concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatorie; centro privato di produzione di selvaggina.</p> <p>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Ecotassa</p> <p><i>Il Tributo è calcolato sulla base della quantità dei rifiuti conferiti in discarica, espressa in tonnellate, moltiplicata per le aliquote determinate con legge regionale. Le aliquote sono fissate dalla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. In caso di mancata predeterminazione entro il 31 luglio, si intendono prorogate, anche per l'anno successivo, le aliquote in vigore. Attualmente le aliquote d'imposta sono determinate dall'art. 39, Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni.</i></p> <p><u>Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva</u></p> <p>Sono obbligati al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coloro che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali. In questa categoria sono incluse le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;</li> <li>- i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;</li> <li>- i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;</li> <li>- i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale</li> </ul> <p>Il Tributo è calcolato sulla base dei consumi dell'anno precedente, utilizzando le aliquote determinate con legge regionale. Al Tributo così determinato vanno aggiunte le rettifiche di fatturazione.</p> <p>Dal 1° gennaio 2008 nel territorio della Regione Veneto sono vigenti le aliquote per metro cubo di gas erogato di seguito riportate:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CONSUMI FINO A 120 METRI CUBI ANNUI</td> <td>€ 0,007747</td> </tr> <tr> <td>CONSUMI SUPERIORI A 120 METRI CUBI ANNUI E FINO A 480 METRI CUBI ANNUI</td> <td>€ 0,023241</td> </tr> <tr> <td>CONSUMI SUPERIORI A 480 METRI CUBI ANNUI E FINO A 1.560 METRI CUBI ANNUI</td> <td>€ 0,025823</td> </tr> <tr> <td>CONSUMI SUPERIORI A 1.560 METRI CUBI ANNUI</td> <td>€ 0,030987</td> </tr> <tr> <td>USI INDUSTRIALI [pdf 6 kb] pari al 50% della corrispondente imposta erariale</td> <td>aliquota usi industriali [pdf 4 kb]</td> </tr> </tbody> </table> <p>la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, al pagamento della quale sono tenuti tutti coloro che si iscrivono ai corsi di studio delle università e degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario è dovuta secondo gli importi di seguito riportati:</p> <p>Anno accademico 2005/2006 Euro 97,00</p> <p>Anno accademico 2006/2007 Euro 99,00 (DGR n. 1869 del 13/06/2006)</p> <p>Anno accademico 2007/2008 Euro 101,00</p> <p>Tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, essendo provvisti di titolo accademico conseguito in un'Università del Veneto, sono obbligati al pagamento della relativa tassa (Articolo 190 del R.D. 31 agosto 1993 n. 1592, come aggiornato e modificato).</p> <p>La Regione Veneto ha determinato l'importo della tassa in € 59,39 da dimostrarsi all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto di iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.</p> <p>L'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un'imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione (come le imposte sui redditi) né a quella sul suo consumo (come l'IVA)</p> <p><u>Addizionale regionale all'IRPEF</u></p>	CONSUMI FINO A 120 METRI CUBI ANNUI	€ 0,007747	CONSUMI SUPERIORI A 120 METRI CUBI ANNUI E FINO A 480 METRI CUBI ANNUI	€ 0,023241	CONSUMI SUPERIORI A 480 METRI CUBI ANNUI E FINO A 1.560 METRI CUBI ANNUI	€ 0,025823	CONSUMI SUPERIORI A 1.560 METRI CUBI ANNUI	€ 0,030987	USI INDUSTRIALI [pdf 6 kb] pari al 50% della corrispondente imposta erariale	aliquota usi industriali [pdf 4 kb]
CONSUMI FINO A 120 METRI CUBI ANNUI	€ 0,007747									
CONSUMI SUPERIORI A 120 METRI CUBI ANNUI E FINO A 480 METRI CUBI ANNUI	€ 0,023241									
CONSUMI SUPERIORI A 480 METRI CUBI ANNUI E FINO A 1.560 METRI CUBI ANNUI	€ 0,025823									
CONSUMI SUPERIORI A 1.560 METRI CUBI ANNUI	€ 0,030987									
USI INDUSTRIALI [pdf 6 kb] pari al 50% della corrispondente imposta erariale	aliquota usi industriali [pdf 4 kb]									

<b>Liguria</b>	<p>L'art.2 della legge regionale n.43/2007 fissa l'aliquota IRAP a carico di alcuni soggetti appartenenti ai settori economici ATECOFIN, con decorrenza 2008, al 4,9%, per coprire il minor gettito derivante dalla riduzione dell'addizionale regionale all'IRE nei confronti dei contribuenti con redditi inferiori a 20.000 euro.</p> <p>L'addizionale regionale all'IRE, istituita con l'art.50 del decreto legislativo n.446/1997, determinata applicando l'aliquota fissata dalla Regione al reddito complessivo ai fini dell'imposta, è stata oggetto di numerosi interventi da parte dell'Amministrazione regionale, per far fronte al finanziamento del deficit sanitario.</p>		
	<b>IRAP</b>		
	<b>Aliquote</b>		
	Generica	3,9%	
	Su retribuzioni lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi di enti o aziende pubbliche	8,5%	
	Settore agricolo	1,9%	
	Banche, società finanziarie, imprese di assicurazioni	5,4% 5% 4,75% 4,25% 5,25% 4,82% dal 2008 (aliquota riparametrata ai sensi della legge 244/2007)	1998/1999/2000 2001 2002 2003/2004/2005 dal 2006
	Divisione 11 Atecofin: estrazione di petrolio greggio, gas naturale e servizi connessi (esclusa la prospezione); Divisione 23 Atecofin: fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; Divisione 40 Atecofin: produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore; Divisione 64 Atecofin: poste e telecomunicazioni	4,82% dal 2008 (aliquota riparametrata ai sensi della legge 244/2007)	
	<b>Agevolazioni</b>		
	Le aliquote variate dalla Regione sono state riparametrate dallo Stato ai sensi della legge 244/2007		
	regime e soggetti interessati	aliquota	norma
	agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione:		
	organismi di volontariato di cui alla legge n.266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla lr n.15/92	3,00% (non riparametrata)	art.3 comma 3 e 4 lr 20/2002
	cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge n.381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla lr n.23/93		
	N.B. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art.1, comma 1, lettera a) della legge 381/91		
	agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 iscritte al registro nazionale previsto dall'art.7, comma 3 della legge medesima	3,25% riparametrata in 2,98% dal 2008	art.2 lr 7/2004
	agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art.1, comma 1, lett.b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 23/1993	3,25% riparametrata in 2,98% dal 2008	art.5 comma 1, 2 e 3 lr 2/2006
	agevolazione per le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Japb)	7,50% (non riparametrata)	art.5 lr 15/2007
	<b>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF</b>		
	La Regione Liguria, con l'articolo 1 della legge regionale n.43 del 14 dicembre 2007 (Burl n.21 del 19 dicembre 2007), applicabile a regime, ha stabilito le seguenti		

<b>Liguria</b>	aliquote, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007:		
	Reddito imponibile	Aliquota applicabile	Come si calcola
	fino a 20.000 euro	0,9 per cento	percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
	da 20.000 euro	1,40 per cento	percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
	meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra 20.000,01 euro e 20.101,42 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 20.101,42 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale		
	Anno d'imposta 2009 La Regione Liguria, con gli articoli 1 e 2 della legge regionale n.43 del 21 ottobre 2009 (Burl n.18 del 21 ottobre 2009), ha stabilito le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta 2009. I sostituti d'imposta ne terranno conto all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2009 a valere sulle rate trattenute nell'anno successivo. Gli altri contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l'annualità d'imposta 2009:		
	Reddito imponibile	Aliquota applicabile	Come si calcola
	fino a 30.000 euro	0,9 per cento	percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
	da 30.000 euro	1,40 per cento	percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
	meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra 30.000,01 euro e 30.152,13 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 30.152,13 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale		
	soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli	0,9 per cento	percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile*
	ARISGAM Ai sensi della legge regionale n.1 del 13 gennaio 1993 la misura dell'addizionale è fissata in 0,0258 euro/mc, prevedendo riduzioni secondo l'appartenenza del comune alle zone climatiche determinate a norma dell'articolo 4 della legge n.10 del 9 gennaio 1991 (dpr 412 del 26 agosto 1993). La misura fissata trova un limite di applicabilità nella metà del corrispondente tributo erariale ai sensi del decreto legge n.8/93. Il decreto legislativo n.27 del 2 febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha introdotto numerose novità nel settore tributario delle accise e delle relative addizionali, modificando di conseguenza il decreto legislativo n.504/95 (Tua) e il decreto legislativo n.398/90. In particolare, sono state introdotte modifiche di natura lessicale (sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa") e di natura sostanziale. A partire dal 1 giugno 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.26/2007, oggetto dell'imposizione tributaria è il "gas naturale", destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, e anche all'autotrazione, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, sono invece obbligati al pagamento dell'imposta e titolari di diritto di rivalsa sui consumatori finali; I soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali. I soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto. I soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi. I soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. I soggetti passivi hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare alla Regione una cauzione rapportata a un dodicesimo dell'addizionale annua. Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia di inizio di attività (quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali e il consumo per uso proprio). Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, oltre le amministrazioni dello Stato, gli altri Enti pubblici. A decorrere dal 1° giugno 2007 non saranno più esonerate le aziende municipalizzate. A partire dal 1 gennaio 2008 il dlgs del 2 febbraio 2007, n.26, ha ridisegnato la tassazione del gas naturale (già gas metano) per combustione per usi civili per scaglioni di consumo e non più per tipologia di usi. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.59 del 12 marzo 2009, ha determinato, con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, che sono le seguenti:		

		Fasce di consumo	Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale			
			Zone climatiche "C" e "D"	Zona climatica "E"	Zona climatica "F"	
Liguria		usi civili	euro al metro cubo di gas naturale			
		consumi fino a 120 metri cubi annui	0,0190	0,0155	0,0103	
		consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,0258	0,0155	0,0103	
		consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,0258	0,0155	0,0103	
		consumi superiori a 1.560 metri cubi annui	0,0258	0,0155	0,0103	
A decorrere dal 1 aprile 2009 le aliquote d'accisa relative al gas naturale per usi civili sono le seguenti:						
		Fasce di consumo	Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale			
		usi civili	Zone climatiche "C" e "D"	Zona climatica "E"	Zona climatica "F"	
		consumi fino a 120 metri cubi annui	0,0220	0,0155	0,0103	
		consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,0258	0,0155	0,0103	
		consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,0258	0,0155	0,0103	
Ai sensi dell'articolo 2 comma 11 della legge n.203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009), in riferimento all'accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali a decorrere dal 1 gennaio 2009, viene confermata la riduzione del 40% dell'aliquota accisa, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Di conseguenza le aliquote di accisa applicata per gli usi industriali sono le seguenti:						
		usi industriali	euro al metro cubo di gas naturale			
		consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui	0,006249			
		consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui	0,0052			
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è finalizzato a scoraggiare il deposito dei rifiuti solidi in discarica ed è quindi influenzato dalla normativa vigente in materia ambientale. Per quanto concerne la Liguria, la disciplina del tributo è dettata dalla L.R. 3 luglio 2007, n. 23: in particolare, in essa sono contenute le norme relative all'oggetto, ai soggetti obbligati, alla base imponibile e alla misura del tributo che è differenziata in relazione alla diversa tipologia di rifiuti.						
Tassa automobilistica regionale. Fatti salvi i presupposti generali stabiliti dalla normativa nazionale, la tassa automobilistica regionale vede un largo coinvolgimento nell'applicazione e gestione della stessa da parte della Regione. L'art 5 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9 ha stabilito l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale specificamente determinati.						
Tasse sulle concessioni regionali. L'art 6 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le tasse sulle concessioni regionali non debbano più essere applicate alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.						
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. In base all'art. 20 della legge regionale 2 aprile 2004 n. 7, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio delle Regioni dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'anno accademico 2003/2004 è determinato in euro 77,00.						

**Emilia Romagna**

La **tassa automobilistica** è dovuta dai proprietari dei veicoli iscritti nei pubblici registri e da chi circola con ciclomotori. Per l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche la Regione Emilia-Romagna si è convenzionata con ACI che ha attivato un servizio di assistenza a favore dei contribuenti.

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito con propria legge le aliquote dell'**addizionale regionale all'Irpef** a decorrere dall'anno d'imposta 2007 (Legge Regionale 19/2006, art. 2) secondo lo schema seguente:

- 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
- 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
- 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;
- 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

Una volta individuata la fascia di reddito di appartenenza l'aliquota si applica sull'intero reddito imponibile e non per scaglioni come l'Irpef. Ad esempio un contribuente con un imponibile di 22.000 euro dovrà pagare l'1,3% sull'intero reddito (e non l'1,1 sui primi 15.000, più l'1,2 sugli ulteriori 5.000 e l'1,3 sugli ultimi 2.000).

Le società, le persone fisiche e gli enti che esercitano attività commerciale; le persone fisiche, le società semplici ed equiparate che esercitano attività di lavoro autonomo; gli enti privati non commerciali; i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione dei soggetti in regime di esonero IVA; gli enti e le amministrazioni pubbliche devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello IRAP contenuto nel Modello Unico, approvato ogni anno dall'Amministrazione Finanziaria con proprio provvedimento.

Tutte le attività relative alla gestione dell'Irap sono svolte dall'Agenzia delle Entrate a seguito di convenzione stipulata fra quest'ultima e la Regione Emilia-Romagna. Gli Uffici delle Entrate sono a disposizione dei contribuenti per offrire assistenza ai contribuenti ed aiutarli nella corretta applicazione dell'imposta e nello svolgimento degli adempimenti collegati alla stessa.

L'aliquota ordinaria, fissata originariamente al 4,25%, è stata modificata dalla legge finanziaria per il 2008, che l'ha portata al 3,90% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Aliquote specifiche sono previste per:

- Settore agricolo e cooperative della piccola pesca: 1,9%;
- Enti pubblici: dall'anno 2000 8,5%; nel caso esercitino anche attività agricole o commerciali l'aliquota è quella prevista per tali attività.

Le aliquote variate dalla Regione Emilia-Romagna, tenuto conto della riparametrazione prevista dalla legge finanziaria 2008, sono le seguenti:

- 3,21% per le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONG) (Legge regionale 21 dicembre 2001 n. 48, art. 7). Decorrenza 2002;
- 2,98% l'aliquota per le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi della legge sulla cooperazione internazionale (Legge regionale 22 dicembre 2003 n. 30, art. 18). Decorrenza 2004;
- 4,82% per i soggetti rientranti nei seguenti settori di attività secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle Entrate.

Per effetto della legge finanziaria 2008 le aliquote variate da leggi regionali sono riparametrare sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

**ACCISA GAS NATURALE**

Oggetto del tributo è il consumo di gas naturale usato come combustibile. Questo tributo è stato istituito con il Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398. L'utente, consumatore finale, paga l'**addizionale regionale** con la bolletta del gas.

I soggetti tenuti a versare l'**addizionale alla Regione** (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, art. 26) sono:

- i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
- i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
- i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale;
- su loro richiesta, i gestori delle reti di gasdotti nazionali, per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto;
- gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Il pagamento dell'**Addizionale regionale** avviene con rate di account costanti, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, da versare entro la fine di ciascun mese. La rata di dicembre deve essere pagata entro il giorno 27 dello stesso mese (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, comma 6). Il conguaglio, a partire dall'anno 2008, deve essere effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi fatturati; eventuali crediti sono portati in diminuzione dagli accounti successivi. Le tariffe dell'**Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale** in vigore dal 1/1/2009 sono le seguenti:

- Usi industriali per utilizzatori fino a 1.200.000 mc annui	euro 0,006249 per metro cubo
- Usi industriali per utilizzatori oltre 1.200.000 mc annui	euro 0,0051646 per metro cubo
- Usi civili fino a 120 mc annui fino al 31/03/2009 - DM 27/02/2009	euro 0,019 per metro cubo
- Usi civili fino a 120 mc annui dal 01/04/2009	euro 0,022 per metro cubo
- Usi civili superiori a 120 mc e fino a 480 mc annui	euro 0,0309874 per metro cubo
- Usi civili superiori a 480 mc e fino a 1.560 mc annui	euro 0,0309874 per metro cubo
- Usi civili superiori a 1.560 mc annui	euro 0,0309874 per metro cubo

Il Tributo per deposito in discarica di rifiuti solidi si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Il tributo è dovuto dal gestore della discarica o dell'inceneritore.

<b>Emilia Romagna</b>	<p>Per ogni discarica o impianto senza recupero di energia il gestore deve presentare una dichiarazione (file PDF, 46 kb) con le quantità di rifiuti conferiti. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento. La Regione destina il gettito di tale tributo al finanziamento di interventi a favore dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio e ne devolve il 10% alle Province.</p> <p>Dal 2002 l'ammontare dell'imposta (Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e successive modificazioni, file PDF, 40 kb) è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti, espresso in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate.</p> <p>Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7,75 euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per inerti;</li> <li>- 3,62 euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.</li> </ul> <p>Per i rifiuti speciali diversi da quelli sopra indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10,33 euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;</li> <li>- 6,20 euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica già autorizzata di 2<sup>a</sup> categoria tipo B;</li> <li>- 10,00 euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti.</li> </ul> <p>Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi (ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (file PDF, 40 kb) e successive modifiche e integrazioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25,82 euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali in discarica;</li> <li>- 10,33 euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.</li> </ul> <p>Per i rifiuti solidi urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18,08 euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;</li> <li>- 10,33 euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al 10%;</li> <li>- 25,82 euro ogni mille chilogrammi, se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione. Tale ultima aliquota è stata introdotta dall'art. 44 della legge regionale 15 aprile 2004 n. 7, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2005. Per le modalità applicative si rinvia alla circolare esplicativa (file PDF, 10 kb).</li> </ul> <p>L'importo del tributo si ottiene applicando questa formula:</p> $\text{Tributo} = \frac{\text{aliquota d'imposta (Euro / 1.000 Kg)} \times \text{quantitativo di rifiuti conferiti (Kg)}}{1.000}$ <p>la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è disciplinata dalla Legge 14 giugno 1996, n. 18 che ne ha determinato l'importo nella misura di €98,13</p> <p>La tassa fitosanitaria regionale è stata istituita dall'art. 13 della Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 in attuazione della Direttiva 2000/29/CE (file PDF, 6kb). La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale per i controlli fitosanitari sui prodotti vegetali importati da Stati che non fanno parte dell'Unione Europea. Gli importi della tassa sono stabiliti dall'Allegato VIII bis alla Direttiva 2000/29/CE.</p>
-----------------------	---

<b>Toscana</b>	<p>L'importo della <b>tassa automobilistica</b> corrisposta non può essere inferiore a € 21,02. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella sotto riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella. Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).</p> <p><b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti</th><th>Aliquote per l'anno d'imposta 2009</th><th>Durata e decorrenza</th><th>Condizioni</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onlus e cooperative sociali</td><td>2,98%</td><td>dall'anno di imposta in corso alla data del 1/1/2001</td><td>Legge di riferimento: L.R. 2/2001. Limite "de minimis" per tutti i soggetti agevolati. Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.</td></tr> <tr> <td>Imprese Sociali (D.Lgs 155/2006)</td><td>2,98%</td><td>Dall'anno d'imposta 2008</td><td>L.R. 67/2007 - Limite "de minimis" per tutti i soggetti agevolati</td></tr> </tbody> </table>	Soggetti	Aliquote per l'anno d'imposta 2009	Durata e decorrenza	Condizioni	Onlus e cooperative sociali	2,98%	dall'anno di imposta in corso alla data del 1/1/2001	Legge di riferimento: L.R. 2/2001. Limite "de minimis" per tutti i soggetti agevolati. Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.	Imprese Sociali (D.Lgs 155/2006)	2,98%	Dall'anno d'imposta 2008	L.R. 67/2007 - Limite "de minimis" per tutti i soggetti agevolati
Soggetti	Aliquote per l'anno d'imposta 2009	Durata e decorrenza	Condizioni										
Onlus e cooperative sociali	2,98%	dall'anno di imposta in corso alla data del 1/1/2001	Legge di riferimento: L.R. 2/2001. Limite "de minimis" per tutti i soggetti agevolati. Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.										
Imprese Sociali (D.Lgs 155/2006)	2,98%	Dall'anno d'imposta 2008	L.R. 67/2007 - Limite "de minimis" per tutti i soggetti agevolati										

<b>Toscana</b>	Aziende pubbliche di servizi alla persona	2,98%/ 7,58%	Dall'anno d'imposta 2009	LR 69/2008 inserimento art. 2bis LR 2/2001
	Costituzione nuove imprese giovanili	2,98%	2007, 2008, 2009	Legge di riferimento L.R. 2/2001 –L.R. 58/2003 - L.R. 64/2006. Primi 3 anni di attività. Limite "de minimis" Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.
	Imprese ubicate nei comuni interamente montani	3,44%	dall'anno di imposta in corso alla data del 1/1/2001	Legge di riferimento: L.R. 2/2001. Attività con valore della produzione netta non superiore a 77.468,53 Euro prodotta nei territori dei comuni montani di cui alla L.R. 82/2000. Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi, montani. Limite "de minimis"
	Imprese ubicate nei territori montani dei comuni parzialmente montani inseriti in comunità montane	3,44%	dall'anno di imposta in corso alla data del 1/1/2003	Legge di riferimento: L.R. 43/2002. Attività con valore della produzione netta non superiore a 77.468,53 Euro prodotta nei territori montani dei comuni parzialmente montani inseriti in comunità montane di cui alla L.R. 82/2000. Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi, montani. Limite "de minimis"
	Esercizi commerciali in zone montane	esenti	dall'anno di imposta in corso alla data del 1/1/2002	Legge di riferimento: L.R. 65/2001. Esercizi commerciali svolgenti servizi di particolare interesse per la collettività e con i requisiti previsti dall'art. 1 della norma sopracitata.
	Imprese registrate EMAS	3,21%	2008,2009,2010	L.R 58/2003 L.R 71/2004 L.R. 67/2007 - Limite "de minimis" Limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale
	Imprese certificate ISO 14001	3,53%	2008,2009,2010	L.R 58/2003 L.R 71/2004 L.R. 67/2007 - Limite "de minimis". Limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale
	Imprese certificate SA 8000	3,44%	2008, 2009, 2010	L.R 58/2003 L.R 71/2004 L.R. 67/2007 - Limite "de minimis". Limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale
<p><b>l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</b> La Regione Toscana non ha disposto aumenti di aliquota, pertanto, per i contribuenti toscani, l'aliquota dell'addizionale è pari allo 0,9% - aliquota minima</p> <p><b>Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.</b> Riferimenti normativi: "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" L.R. 3 gennaio 2005, n. 4 Il gettito derivante dalla tassa regionale è interamente destinato alla concessione delle borse di studio e dei prestiti di onore.</p> <p><b>La tassa di abilitazione all'esercizio professionale</b> è dovuta da coloro che, essendo provvisti di titolo accademico in una università avente sede in Toscana, conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 11 L.R. 3 gennaio 2005, n. 4). L'importo è determinato in euro 103,00.</p> <p><b>Il tributo speciale per i conferimenti in discarica</b> è stato istituito per finalità prevalentemente ecologiche quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi, di materia prima e d'energia. Il tributo, entrato in vigore dal 1 gennaio 1996, si applica a tutti i rifiuti solidi e ai fanghi così detti palabili, conferiti in discarica e agli inceneritori senza recupero d'energia. L.R. 29/07/1996, n. 60 e successive modifiche.</p> <p><b>Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex ARISGAM).</b></p> <p>Obbligati al pagamento dell'addizionale regionale sono i soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sul gas naturale, elencati dall'art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, fra i quali:1. i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;</p> <p>2. i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;</p> <p>3. i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;</p> <p>4. i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.</p> <p>L'imposta regionale sostitutiva è dovuta dalle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo</p> <p>Le tariffe per metro cubo in vigore per la Regione Toscana per l'anno 2010, stabilite con l'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67, sono riportate nella tabella. "Aliquote addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex ARISGAM) per il 2009", ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/12/2007 n. 67</p> <p>Le tariffe regionali resteranno in vigore fino ad emanazione da parte della Regione di specifiche disposizioni di variazione.</p> <p><b>L'imposta regionale sulle concessioni statali</b> per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, è stata istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n.281/1970 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario", con L. R. n.2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", modificata dalla L.R. n.71/2004 "Legge finanziaria per l'anno 2005.</p> <p><b>Compartecipazione accisa sulla benzina</b></p> <p>Obbligato al pagamento dell'accisa sulla benzina è il titolare dell'impianto in cui viene fabbricata, trasformata o detenuta la benzina</p>				

**Umbria****Addizionale regionale IRPEF**

La Giunta regionale con Deliberazione 18 Dicembre 2001, n. 1631, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28/12/2001, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2002, l'aliquota minima dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene elevata dello 0,2%, passando dallo 0,9% all'1,1%, ad esclusione del primo scaglione di reddito che rimane fissato allo 0,9%.

La predetta deliberazione n. 1631/2001 ha stabilito, altresì, che, in caso di modifica degli scaglioni dell'IRPEF, l'aliquota dello 0,9% viene applicata sullo scaglione più basso e quella dell' 1,1% su tutti gli altri scaglioni per l'intero reddito e più precisamente:

Anno 2002

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
fino ad € 10.329,14	0,9%
da € 0 fino ad € 15.493,71	1,1%
da € 0 fino ad € 30.987,41	1,1%
da € 0 fino ad € 69.721,68	1,1%
da € 0 fino ad € 69.721,68	1,1%

Nel 2003 sono stati modificati gli scaglioni ai fini dell'imponibile IRPEF e, pertanto, l'applicazione dell'addizionale all'IRPEF della Regione Umbria si è così modificata:  
Anno 2003

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
fino ad € 15.000,00	0,9%
da € 0 fino ad € 29.000,00	1,1%
da € 0 fino ad € 32.600,00	1,1%
da € 0 fino ad € 70.000,00	1,1%
da € 0 fino ad € 70.000,00	1,1%

Nell'anno 2004 sono stati confermati ai fini dell'IRPEF gli scaglioni 2003.

Nell'anno 2005 sono stati modificati gli scaglioni ai fini dell'imponibile IRPEF e, pertanto, l'applicazione dell'addizionale all'IRPEF della Regione Umbria si è così modificata:  
Anno 2005

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
fino ad € 26.000,00	0,9%
da € 0 fino ad € 33.500,00	1,1%
da € 0 fino ad € 100.000,00 ed oltre	1,1%

Nell'anno 2006 sono stati confermati ai fini dell'IRPEF gli scaglioni 2005.

Per l'anno 2007 sono stati modificati gli scaglioni ai fini dell'imponibile IRPEF e, conseguentemente, l'applicazione dell'addizionale all'IRPEF della Regione Umbria si è così modificata:  
Anno 2007

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
fino ad € 15.000,00	0,9%
da € 0 fino ad € 28.000,00	1,1%
da € 0 fino ad € 55.000,00	1,1%
da € 0 fino ad € 75.000,00 ed oltre	1,1%

Nell'anno 2008, 2009 e 2010 sono stati confermati ai fini dell'IRPEF gli scaglioni 2007.

**Imposta regionale sulle attività produttive**

Tutte le attività connesse alla gestione dell'IRAP sono svolte dall'Agenzia delle Entrate.

**Quanto si paga**

La normativa nazionale ha introdotto una serie di aliquote in funzione dell'attività esercitata, con un'aliquota ordinaria del 4,25%, poi ridotta al 3,9% per effetto della legge finanziaria 2008. Le Regioni hanno tuttavia la possibilità di variare – in più o in meno - tali aliquote entro il limite di un punto percentuale.

**Ordinaria**

Enti ed amministrazioni pubbliche	Su retribuzioni lavoratori dipendenti	3,90%
	Su compensi collaboratori coordinati e continuativi, occasionali e redditi assimilati a lavoro dipendente	8,50%
Settore agricolo		8,50%
Banche, società finanziarie, imprese di assicurazione		1,90% dal 1998 (art.2 comma 1 Legge n.203/08) Legge Finanz. 2009
		5,40% 1998/1999/2000
		5,00% 2001
		4,75% dal 2002
		4,25% dal 2003

<b>Umbria</b>	La Regione Umbria con L. R. n.13 del 27/04/2001, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 4 del 10/02/2006 e dalla L. R. n.36 del 24/12/2007, ha introdotto alcune aliquote agevolate riportate nella tabella sottostante.		
	<b>Riferimenti</b>	<b>Attività economiche</b>	<b>Aliquota</b>
	L.R. 13/2001 art. 3	Agevolazione per le cooperative sociali di tipo A di cui alla Legge n.381 del 1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,50% 2001-2005 Esenti 2006-2007 2,98% 2008
	L.R. 4/2006 art. 1		
	L.R. 36/2007 art. 21		
	L.R. 13/2001 art.3	Esenzioni per le cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n.381 del 1991, limitatamente alle attività istituzionale esercitate	3,50% 2001-2005 esenti dal 2006
	L.R. 4/2006 art.1		
	L.R. 36/2007 art.21		
	L.R. 13/2001 art.4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art.3, Co.1, lett. e) del D.Lgs n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50% 2001-2007 2,98% 2008
	L.R. 36/2007 art.21		
	L.R. 13/2001 art.4	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 30/04/1970 n.6023,50% limitatamente all'attività istituzionale esercitata	2001-2007
	L.R. 36/2007 art.22		2,98% 2008
	Per tutti i soggetti esenti permane l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate. Le cooperative sociali di tipo A di cui alla L. n. 381 dell'8/11/1991 e le ONLUS, limitatamente al primo anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sono esentate dal pagamento dell'IRAP, qualora applichino per l'anno 2008 la retribuzione giornaliera imponibile del cento per cento ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 787, della L.296/2006.		
	La Regione Umbria ha disposto inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, variazioni in incremento per le aliquote IRAP previste nell'allegato "A" alla Legge Regionale 24 dicembre 2007, n.36 art.23.		
	<b>Codice ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' ECONOMICA</b>	<b>Aliquota</b>
	35.11.00	Produzione di energia elettrica	4,82%
	35.12.00	Trasmissione di energia elettrica	4,82%
	35.13.00	Distribuzione di energia elettrica	4,82%
	35.14.00	Commercio di energia elettrica	4,82%
	53.10.00	Attività postali con obbligo di servizio universale	4,82%
	53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale	4,82%
	61.10.00	Telecomunicazioni fisse	4,82%
	61.20.00	Telecomunicazioni mobili	4,82%
	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari	4,82%
	61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)	4,82%
	61.90.20	Posto telefonico pubblico ed internet Point	4,82%
	61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	4,82%
	61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca	4,82%
	64.11.00	Attività della Banca Centrale	4,82%
	64.19.10	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche centrali	4,82%
	64.19.20	Fondi comuni di investimento monetario	4,82%
	64.19.30	Istituti di moneta elettronica (ime1)	4,82%
	64.91.00	Leasing finanziario	4,82%
	64.92.09	Altre attività creditizie nca	4,82%
	64.99.20	Attività di factoring	4,82%
	64.19.40	Cassa depositi e prestiti	4,82%
	64.99.10	Attività di intermediazione mobiliare	4,82%
	64.30.10	Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)	4,82%
	64.30.20	Sicav (società di investimento a capitale variabile)	4,82%
	64.20.00	Attività delle società di partecipazione (holding)	4,82%
	64.99.30	Attività di merchant bank	4,82%

<b>Umbria</b>	64.99.50	Attività di intermediazione in cambi	4,82%								
	64.99.40	Attività delle società veicolo	4,82%								
	64.99.60	Altre intermediazioni finanziarie nca	4,82%								
	65.11.00	Assicurazioni sulla vita	4,82%								
	65.20.00	Attività di riassicurazione	4,82%								
	65.30.10	Attività dei fondi pensione aperti	4,82%								
	65.30.20	Attività dei fondi pensione negoziali	4,82%								
	65.30.30	Attività dei fondi pensione preesistenti	4,82%								
	65.12.00	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	4,82%								
	65.20.00	Attività di riassicurazione	4,82%								
	66.11.00	Amministrazione dei mercati finanziari	4,82%								
	66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci	4,82%								
	66.30.00	Gestione dei fondi comuni di investimento e dei fondi pensioni	4,82%								
	66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci	4,82%								
	66.19.40	Attività di banco posta	4,82%								
	66.29.01	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensioni	4,82%								
	41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione	4,82%								
	42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione	4,82%								
	68.10.00	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	4,82%								
	68.20.01	Locazione immobiliare di beni propri	4,82%								
	68.20.02	Affitto di aziende	4,82%								
	68.31.00	Attività di mediazione immobiliare	4,82%								
La maggiorazione non si applica ai soggetti del settore "produzione di energia elettrica" che eserciscono complessivamente impianti di potenza fino a 10 Megawatt elettrici (MWe). Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.											
Come si paga Il versamento dell'IRAP deve essere effettuato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi, ovvero in due rate in acconto più una rata a saldo, attraverso il modello F24.											
La tariffa dell'Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è <b>unica e pari a 0,005165 € per metro cubo</b> e il tributo deve essere versato sul <b>c.c.p. 143065 intestato a Regione Umbria - Serv.Tesoreria</b> (nella causale occorre indicare il mese e il deposito fiscale cui si riferisce il pagamento).											
<b>ARISGAM</b> Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, art. 9, comma 2, insieme all' Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile - ARISGAM, ha istituito un'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo. Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.											
<b>Il Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi</b> Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art.3 della Legge n.549/1995, è disciplinato dalla L.R. n.30/1997. Il tributo è dovuto dai gestori delle imprese di stoccaggio definitivo e dai gestori di impianti di incenerimento (senza recupero energia), oltre che da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti. La base imponibile del tributo è determinata dalla quantità di rifiuti conferita in discarica mentre l'importo si calcola moltiplicando la quantità in chilogrammi dei rifiuti conferiti per la tariffa espressa in euro, relativa alla tipologia evidenziata nella tabella:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA RIFIUTI</th><th>TARIFFE IN EURO Per ogni Kg conferito</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rifiuti settori minerario, estrattivo,edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 30/97, art. 6, comma 2, lett. a)</td><td>€ 0,00103</td></tr> <tr> <td>Altri rifiuti speciali (art. 6, comma 2, lett. b)</td><td>€ 0,005165</td></tr> <tr> <td>Restanti tipi di rifiuti (art. 6, comma 2, lett. c)</td><td>€ 0,025823</td></tr> </tbody> </table>				TIPOLOGIA RIFIUTI	TARIFFE IN EURO Per ogni Kg conferito	Rifiuti settori minerario, estrattivo,edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 30/97, art. 6, comma 2, lett. a)	€ 0,00103	Altri rifiuti speciali (art. 6, comma 2, lett. b)	€ 0,005165	Restanti tipi di rifiuti (art. 6, comma 2, lett. c)	€ 0,025823
TIPOLOGIA RIFIUTI	TARIFFE IN EURO Per ogni Kg conferito										
Rifiuti settori minerario, estrattivo,edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 30/97, art. 6, comma 2, lett. a)	€ 0,00103										
Altri rifiuti speciali (art. 6, comma 2, lett. b)	€ 0,005165										
Restanti tipi di rifiuti (art. 6, comma 2, lett. c)	€ 0,025823										
<b>Tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale</b> Il tributo, istituito come tassa regionale dalla L. R. n.11/1984 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, è stato fissato in € 51,65 (lire 100.000).											

<b>Abruzzo</b>	<p>IRPEF L'aliquota all'1,4% è stata confermata dall'articolo 1 comma 8 della Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 29/12/2006 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 22/12/2006.</p> <p>IRAP l'aliquota ordinaria del 4,25%, quella ridotta del 1,9% prevista dall'articolo 45 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per il settore agricolo e quelle ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 16 comma 3 del citato D. Lgs. 446/97 devono essere maggiorate di un punto percentuale</p>
<b>Puglia</b>	<p>L. R. 31 dicembre 2007, n. 40 Art. 3 Disposizioni varie.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), le aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla L. n. 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono determinate nei valori indicati nella tabella "B" allegata alla presente legge. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali e agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.</p> <p>6. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), è aumentata di un punto percentuale. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011063, denominato "Irap propria, comma 1, articolo 16, D.Lgs. n. 446/1997 - collegato al capitolo di spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.</p> <p>7. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'addizionale regionale Irpef, di cui all'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917 (Approvazione del testo unico dell'imposte sui redditi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i redditi compresi nel primo scaglione (fino a euro 15 mila): 0,9 per cento;</li> <li>b) per i redditi compresi nel secondo scaglione (oltre euro 15 mila fino a euro 28 mila): 0,9 per cento;</li> <li>c) per i redditi compresi nel terzo scaglione (oltre euro 28 mila fino a euro 55 mila): 1,4 per cento;</li> <li>d) per i redditi compresi nel quarto scaglione (oltre euro 55 mila fino a euro 75 mila): 1,4 per cento;</li> <li>e) per i redditi compresi nel quinto scaglione (oltre euro 75 mila): 1,4 per cento.</li> </ul> <p>In caso di modifica degli scaglioni di reddito attualmente vigenti, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari all'1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell'ambito della upb 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011052, denominato "IRPEF propria, comma 3, articolo 50, D.Lgs. n. 446/1997 – collegato al capitolo di spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.</p> <p>8. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del D.Lgs. n. 398/1990 e istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina.</p> <p>L'imposta è esigibile all'erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della Regione Puglia.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2008, l'imposta è dovuta alla Regione Puglia dall'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).</p> <p>L'imposta può essere versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma.</p>
<b>Abruzzo</b>	<p>IRPEF L'aliquota all'1,4% è stata confermata dall'articolo 1 comma 8 della Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 29/12/2006 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 22/12/2006.</p> <p>IRAP l'aliquota ordinaria del 4,25%, quella ridotta del 1,9% prevista dall'articolo 45 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per il settore agricolo e quelle ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 16 comma 3 del citato D. Lgs. 446/97 devono essere maggiorate di un punto percentuale</p>
<b>Puglia</b>	<p>L. R. 31 dicembre 2007, n. 40 Art. 3 Disposizioni varie.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), le aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla L. n. 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono determinate nei valori indicati nella tabella "B" allegata alla presente legge. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali e agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.</p> <p>6. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), è aumentata di un punto percentuale. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011063, denominato "Irap propria, comma 1, articolo 16, D.Lgs. n. 446/1997 - collegato al capitolo di spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.</p> <p>7. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'addizionale regionale Irpef, di cui all'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917 (Approvazione del testo unico dell'imposte sui redditi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i redditi compresi nel primo scaglione (fino a euro 15 mila): 0,9 per cento;</li> <li>b) per i redditi compresi nel secondo scaglione (oltre euro 15 mila fino a euro 28 mila): 0,9 per cento;</li> <li>c) per i redditi compresi nel terzo scaglione (oltre euro 28 mila fino a euro 55 mila): 1,4 per cento;</li> <li>d) per i redditi compresi nel quarto scaglione (oltre euro 55 mila fino a euro 75 mila): 1,4 per cento;</li> <li>e) per i redditi compresi nel quinto scaglione (oltre euro 75 mila): 1,4 per cento.</li> </ul> <p>In caso di modifica degli scaglioni di reddito attualmente vigenti, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari all'1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell'ambito della upb 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011052, denominato "IRPEF propria, comma 3, articolo 50, D.Lgs. n. 446/1997 – collegato al capitolo di spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.</p> <p>8. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del D.Lgs. n. 398/1990 e istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina.</p> <p>L'imposta è esigibile all'erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della Regione Puglia.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2008, l'imposta è dovuta alla Regione Puglia dall'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).</p> <p>L'imposta può essere versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma.</p>